

CONVENZIONE

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna

E

Fondazione Pio Istituto Pavoni

per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007

Tra l'**Agenzia di Tutela della Salute della Montagna** (di seguito per brevità ATS) con sede a Sondrio Via Nazario Sauro n. 38 Codice Fiscale e Partita IVA n. 00988200143 rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Lorella Cecconami nata a Torrita di Siena (SI) in data 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede ATS

e

l'ente erogatore qualificato **Fondazione Pio Istituto Pavoni** (di seguito per brevità denominato "Ente"), con sede legale in Brescia (BS) via Castellini n. 7 Tel. 030/43170 con sede operativa in Brescia (BS) via Castellini n. 7 Tel. 030/43170 Codice Fiscale 80011410174 partita IVA 01789230172 iscritto nella sezione A dell'elenco degli Enti erogatori qualificati per l'erogazione degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, nella persona del suo legale rappresentante Mario Rinaldini nato a Sale Marasino (BS) il 23/04/1953 e residente a Brescia in via Lombardia n. 22 abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

VISTA

- la DGR n. XI/4392/2021 che ha approvato l'Avviso tipo "Aggiornamento linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (l.r. n. 19/2007), valorizzazione della qualità del servizio tiflogico e dei percorsi virtuosi e modalità di aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati" per l'anno scolastico 2021/2022;
- l'atto n. 266 del 09 aprile 2021 dell'ATS con cui è stato approvato l'elenco aggiornato degli enti erogatori qualificati

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Svolgimento degli interventi di inclusione scolastica in base a quanto determinato dall'art.5 della presente convenzione.

ART. 2 - DURATA

La convenzione ha durata per l'anno scolastico 2021- 2022.

ART. 3 – REQUISITI DELL'ENTE

L'Ente dichiara di possedere tutti i requisiti dichiarati e valutati in fase di domanda di ammissione all'elenco.

ART. 4 - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'ATS individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Dott. Francesco Caravello cui l'ente si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

L'ente individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Sig. Mario Rinaldini

cui l'ATS si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente si impegna a:

- concordare con il destinatario il percorso e definire e sottoscrivere il PI con la famiglia
- richiedere all'ATS la validazione della presa in carico e del piano individuale dello studente attraverso il sistema SIAGE
- impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità (secondo i requisiti indicati nell'avviso) utili alla corretta gestione dell'attività, ed in misura adeguata ecc.
- ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e di categoria e condizioni economiche e normative integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ATS o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni

soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo

la normativa vigente in materia di privacy

- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dalle DGR pertinenti e atti successivi.

L'Ente inoltre è obbligato a:

- non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per i medesimi interventi a favore degli stessi destinatari per le attività di inclusione scolastica previste nel piano
- restituire entro 60 giorni eventuali somme indebitamente percepite, qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione del Piano individuale
- restituire entro 60 giorni eventuali somme percepite in più a seguito di interruzione del servizio a vario titolo.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ATS

L'ATS si impegna:

- a validare la presa in carico e il piano individuale dello studente da parte dell'Ente Erogatore Qualificato attraverso il sistema SIAGE
- a riconoscere per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica, oggetto della presente convenzione, i corrispondenti valori come da Piano individuale, previa verifica della documentazione attestante l'avvenuta corretta esecuzione del servizio e la spesa sostenuta, entro 60 giorni dalla data di emissione della richiesta nel sistema informativo SIAGE

• ad effettuare il pagamento, secondo le scadenze previste nelle

Linee Guida, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica o

della nota di addebito per coloro che non hanno la partita IVA

• a versare all'Ente gli interessi di legge, in caso di ritardi nei

pagamenti non giustificati da inadempimenti da parte dell'Ente

erogatore qualificato nella presentazione della documentazione

necessaria per la verifica.

ART. 7 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione

l'ATS effettua gli opportuni controlli per verificare i risultati raggiunti ed

il mantenimento dei requisiti dichiarati dall'ente.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come

modificato dal D. Lgs 101/18, Regione Lombardia è titolare del

trattamento dei suoi dati personali. I Suoi dati vengono comunicati ai

seguenti soggetti terzi in qualità di responsabili del trattamento,

nominati dal titolare: Comuni di residenza degli alunni/studenti,

Agenzie di Tutela della Salute (ATS), Enti erogatori qualificati che

aderiscono alla sperimentazione, alle famiglie interessate e ARIA SPA,

per la piattaforma regionale.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell'art. 6,

lett. a) e lett. e) del GDPR.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato

rispetto delle prescrizioni

contrattuali dovute a grave inadempimento.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Sondrio.

ART. 11 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art 27 bis della tabella allegata al DPR 642/1972.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.

ART. 12 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per l'ATS della Montagna

Il Direttore Generale: Dr.ssa Lorella Cecconami

Per l'Ente Fondazione Pio Istituto Pavoni

Il Legale Rappresentante: Mario Rinaldini